



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TOSATO, SPELGATTI, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, ROMEO, STEFANI e TESTOR

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2022

Modifica all’articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci dei piccoli comuni

ONOREVOLI SENATORI. – Per valorizzare adeguatamente le responsabilità connesse all'esercizio del mandato degli amministratori di tali enti territoriali, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio per il 2022) ha previsto, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni.

La figura del sindaco, che una volta rappresentava una sorta di investitura gratificante, attualmente assomma sacrifici e responsabilità che non di rado possono portare a contestazioni giudiziarie di cui il sindaco deve rispondere in prima persona. Negli anni infatti sono cresciute sempre di più le leggi che attribuiscono nuove funzioni gestionali ai sindaci, dalle quali possono derivare responsabilità penali ed erariali. In considerazione delle eccessive responsabilità attribuite all'amministratore comunale, (dati statistici mostrano l'enorme divario tra l'elevato numero di contestazioni dell'abuso d'ufficio – circa 7.000 negli ultimi anni per i quali si dispone di dati: il 2016 e il 2017 – e i provvedimenti definitivi di condanna che non arrivano a 100, negli anni considerati) che non vedono un'equa compensazione neanche dal punto di vista economico, si assiste a una progressiva diminuzione del

numero dei cittadini con le competenze e i requisiti necessari per svolgere un ruolo così importante, che ambiscono a diventare sindaci.

Gli amministratori dei comuni rappresentano un punto di riferimento, un presidio fondamentale a garanzia dei diritti di tutti i cittadini e sono sobbarcati di impegni e responsabilità: è giusto che vengano retribuiti in modo equo rispetto all'attività che svolgono. Un ruolo così importante e così impegnativo deve essere valorizzato e gratificato anche dal punto di vista economico, anche per non incorrere nel rischio che la scelta della candidatura sia riservata a pochissimi soggetti.

L'incremento previsto dalla legge di bilancio per il 2022 rappresenta quindi un giusto riconoscimento dell'importanza delle funzioni e delle responsabilità dei sindaci ma, nel caso dei comuni più piccoli, l'indennità viene aumentata in modo piuttosto modesto (+33 per cento per quelli fino a 3.000 abitanti) mentre l'aumento degli emolumenti può essere utile, soprattutto nei piccoli comuni, a consentire ai sindaci di occuparsi a tempo pieno della propria comunità.

Pertanto, il presente disegno di legge propone una modifica puntuale al comma 583 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di aumentare le percentuali previste per i sindaci dei comuni sotto i 5.000 abitanti, per valorizzarne l'importanza delle funzioni e delle responsabilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di indennità di funzione dei sindaci dei piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le lettere *h)* e *i)* sono sostituite dalle seguenti:

« *h)* 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione delle indennità come ridefinite ai sensi dell'articolo 1, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 1,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00